

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Tributaria)

Ordinanza n. 18604, 11-29 ottobre 2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 216/58/2007 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di R.R. contro avviso di accertamento per 1RPEF-ILOR 1996, avviso emesso (a carico del genitore del ricorrente, del quale R.A. era divenuto erede) a seguito di accertamento sintetico di genere presuntivo fondato sulla quota di risparmi desunta sia da acquisto di azioni che dalla disponibilità di n. 3 autovetture di grossa cilindrata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (una volta rinunciato da parte dell'Ufficio alla contestazione della quota di reddito derivante da una delle tre autovetture) sarebbe spettato all'Ufficio, con argomentata dimostrazione, "indicare le ragioni per cui le spese di mantenimento delle altre due debbano ritenersi eccessive rispetto al reddito dichiarato", così come ottemperare all'onere di prova in riguardo all'acquisto di azioni, quantomeno indicando nell'avviso di accertamento gli estremi dell'atto, nel mentre la produzione di documenti latta a questo proposito per la prima volta in grado di appello doveva considerarsi tradiva ed inammissibile.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell'art. 38, commi 4, 5, e 6, D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992; alla violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2727 e 2728 c.c.) la ricorrente - in correlazione alla prima delle due rationes decidendi - si duole del fatto che il giudice del merito aveva di fatto imposto all'Erario un onere della prova riferito a fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati nei coefficienti presuntivi di reddito posti a fondamento dell'accertamento sintetico, coefficienti costituiti esclusivamente dalla disponibilità delle autovetture.

La censura appare fondata, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5794 del 19/04/2001) secondo la quale: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore".

Sarebbe spettato dunque alla parte contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, disciplina che il giudicante del merito ha violato con la propria contraria affermazione.

Con il secondo motivo di censura poi (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2) la ricorrente Agenzia - in correlazione alla seconda delle due rationes decidendi - si duole del fatto che il giudice del

merito abbia negato ingresso alla valutazione di documenti decisivi (la copia delle due interrogazioni del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria donde emerge donde si assume che risultino gli acquisti delle azioni di cui si tratta), in violazione dell'art. 58, dianzi menzionato, il quale consente invece la produzione in appello di nuovi documenti.

La censura è fondata. Risulta infatti pacifico tra le parti che i documenti di cui trattasi sono stati offerti in produzione in una con Tatto di appello, sicchè - in applicazione dell'art. 58 anzidetto - ne sarebbe stata necessaria l'ammissione (e comunque non se ne sarebbe potuta dichiarare l'inammissibilità) senza alcuna necessità di vaglio da parte del giudicante.

Ed invero, è costante l'indirizzo di questo Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005) secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado".

Non resta che concludere che l'apprezzamento del giudicante, radicato proprio sull'assenza di prova a carico dell'amministrazione e conseguente all'illegittima espunzione di dette prove documentali, merita la cassazione.

Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, donde la necessità di rimessione della causa al giudice del rinvio affinché provveda ad un nuovo apprezzamento delle domande, alla luce dei principi che precedono.

Roma, 10 aprile 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 11 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria 29 ottobre 2012.